



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>11</u> del registro data <u>30/01/2019</u>	Oggetto: Conferimento rifiuti provenienti dalla lavorazione nell'impianto TMB, sito presso C/da Cava dei Modicani in Ragusa, nella discarica gestita dalla OIKOS S.p.A. (CT). Contratto di servizio. Approvazione.
--	---

L'anno duemiladiciannove addì Trento del mese di Gennaio alle ore 11,45 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore	_____	X
CARPINO Pasquale	Assessore	_____	X

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **Approvare** il Contratto di servizio, disciplinanti i rapporti alla base dell' autorizzato conferimento, che, alla presente si allega, sotto allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato.
2. **Autorizzare**, in forza della Determina Sindacale n° 27 del 31/12/2018 con la quale, in forza del D. Lgs 267/2000, sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, il Titolare della P.O. Settore VII, Ing. Spanò Guglielmo, a sottoscrivere, per nome e per conto del Comune di Scicli, il Contratto di servizio, nel testo approvato al precedente punto 1.
3. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII
AMBIENTE-PATRIMONIO-GESTIONE DEL PATRIMONIO-ESPROPRI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G. M. N° 1 DEL 21 GEN. 2019

IL TITOLARE P.O.

OGGETTO: Conferimento rifiuti provenienti dalla lavorazione nell'impianto TMB, sito presso C/da Cava dei Modicani in Ragusa, nella discarica gestita dalla OIKOS S.p.a. (CT). Contratto di servizio. Approvazione.

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza contingibile ed urgente prot. N. 39551 del 03/12/2018 , il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha autorizzato la prosecuzione temporanea dell' impianto TMB sito presso la C.da Cava dei Modicani, in territorio di Ragusa;
- la S.R.R. ATO 7 Ragusa, con nota Prot. N. 3667 del 05/12/2018, alla luce di quanto previsto nella prima richiamata Ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha comunicato il contingentamento dei quantitativi di rifiuti ammessi nell' impianto TMB sito presso la C.da Cava dei Modicani, in territorio di Ragusa , assegnando al Comune di Scicli un quantitativo ammesso di 12,3 T/g.

CONSIDERATO che la quantità di rifiuto risultante dalla lavorazione nell'impianto TMB, quale sopravaglio, codice cer 191212, viene conferita presso la discarica gestita dalla OIKOS sri, con sede legale in via San Giuseppe Verdi 44/A – Motta Sant'Anastasia (CT)

VISTA nota del 20/12/2018, trasmessa a mezzo PEC e ricevuta al prot. Gen del comune in data 21/12/2018, prot. n. 39284, con la quale, la Ditta OIKOS s.r.l., comunica che occorre procedere alla sottoscrizione del Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuto non pericoloso, oltre che con l'ATO Ragusa S.P.A. in liquidazione, anche con le Amministrazioni Comunali conferitori;

RILEVATO che, tra la documentazione richiesta è ricompreso lo schema di Contratto di servizio;

VISTI i contenuti del Contratto di servizio che, alla presente si allega, sotto allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato.

RITENUTO sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva, e ciò al fine di dare immediata esecutività al Contratto di servizio.

VISTO il foglio allegato contenente i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell' Art. 1, comma 1, lett. i) l.r. n. 48/91 e art. 53 l. 142/1990, dal Titolare P.O. Settore VII, e dal Titolare P.O. Settore II ;

VISTO l' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO il D.L. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali " ;

VISTA la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Alla Giunta Comunale, per le motivazione descritte in narrativa, e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. Approvare il Contratto di servizio, disciplinanti i rapporti alla base dell' autorizzato conferimento, che, alla presente si allega, sotto allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato.
3. Autorizzare, in forza della Determina Sindacale n° 27 del 31/12/2018 con la quale, in forza del D. Lgs 267/2000, sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, il Titolare della P.O. Settore VII, Ing. Spanò Guglielmo, a sottoscrivere, per nome e per conto del Comune di Scicli, il Contratto di servizio, nel testo approvato al precedente punto 1.
4. Dichiarare la presente, per le motivazioni in premessa, immediatamente esecutiva.
5. Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenete i pareri citati in premessa.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e all'Albo Pretorio di questo Ente.

L'Assessore proponente

Arch. Pasquale Carpiño



Il Titolare P.O.

Settore VII

Ing. Guglielmo Spanò



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

AMBIENTE, PATRIMONIO-GESTIONE DEL PATRIMONIO – ESPROPRI



Allegato alla delibera di G.C. n. del

OGGETTO: Conferimento rifiuti provenienti dalla lavorazione nell'impianto TMB, sito presso C/da Cava dei Modicani in Ragusa, nella discarica gestita dalla OIKOS S.p.a. (CT). Contratto di servizio. Approvazione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. I) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ed attestando l'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n° 62/16 del codice di comportamento interno, si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli li **21 GEN. 2019**

Il Responsabile del Servizio

Geom. Giuseppe Tasca



Il Titolare P.O.

Settore VII

(Ing. Guglielmo Spanò)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile, ed attestando l'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n° 62/16 del codice di comportamento interno, si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli li **30/01/2019**

Per Il Titolare P.O.

Settore II

(Dott.ssa Maria Grazia Galanti)

Il Capo Settore Amministrativo

Dott.ssa Maria Grazia Galanti

Galanti

Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

L'anno duemiladicianove, il giorno _____ del mese di gennaio, in Motta Sant'Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

TRA

la società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Giuseppe Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., avv. Luciano Taurino, in seguito anche *Gestore IPPC*;

E

il Comune di _____, con sede legale in _____ (RG), in persona del Dirigente Responsabile del Settore _____, nominato giusto provvedimento sindacale n. _____ del _____, in seguito anche *Produttore iniziale*;

E

la società **ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione**, con sede legale in Ragusa (RG), viale 11, Zona Industriale n° 31/A, Codice fiscale e P. I.V.A. 01221700881, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., ing. Nicola Russo, in seguito anche *Nuovo Produttore-Conferitore*;

Premesso

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d'Inverno, giusto D.R.S. di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 221,



pubblicato in GURS il 19.03.2009;

- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque,

prot. n. 51477 del 04/12/2018 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio

dell'attività di abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica;

- che è in corso di svolgimento presso gli enti preposti, l'iter relativo

all'approvazione della tariffa per il suddetto servizio di smaltimento per la

quale OIKOS S.p.A. ha presentato apposito piano finanziario;

- che, così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque,

nelle more dell'approvazione della predetta tariffa, il gestore emetterà fatture

per un complessivo importo di € 72,57/t, come da tariffa già approvata con

D.R.S. n. 376/2008, oltre royalties nonché Tributo Speciale variabili in base alla

tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge, salvo conguaglio, fatti salvi

gli adeguamenti normativi;

- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità

competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi adeguamenti

disposti;

- che tra le Parti è intercorsa corrispondenza per mezzo della quale la SRR ATO 7

Ragusa – con nota prot. n. 3662 del 04/12/2018 – ha manifestato l'esigenza di

dovere conferire la frazione secca di sopravaglio (codice CER 19.12.12),

generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani

indifferenziati, proveniente dal proprio impianto TMB, presso la discarica di

proprietà della OIKOS S.p.A. e quest'ultima – con nota prot. n.



Val/Com099Dic/1157U/2018 del 04/12/2018 – ha manifestato la propria

disponibilità, previo nulla osta dell'Autorità Regionale competente, a smaltire

detti rifiuti, in ragione della residua capacità di abbancamento di cui è dotata la

predetta discarica, in virtù del richiamato D.R.S. n. 221 del 2009;

- che l'Autorità Regionale competente, con nota del 4 dicembre 2018, prot. n. 051477,

esposte le proprie considerazioni sull'argomento, non ha rilevato

«alcun elemento ostativo a che i sovralli, prodotti a seguito del trattamento

meccanico di tritovagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani

conferiti dai comuni presso l'impianto gestito dall'ATO RAGUSA s.p.a., possano

essere trasferiti presso la discarica gestita dalla società Oikos s.p.a.»;

- che il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi

di trito vagliatura, è la società ATO Ragusa S.p.A. in liquidazione, la quale

intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito

di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti

dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle

voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;

- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive

competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente

contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel

rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità

amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:


Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;



TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC*, (OIKOS S.p.A.) il *Produttore iniziale* (il Comune di _____) e il *Nuovo Produttore-Conferitore* (Ato Ragusa S.p.a. in liquidazione). Le parti si danno atto che fra il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* vige una convenzione _____ sottoscritta tra le parti in data _____, avente ad oggetto il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo effettuata all'interno del territorio di pertinenza del Comune di _____. Con il presente contratto si conferma che il *Nuovo Produttore-Conferitore* effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso il proprio impianto di TMB, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del *Gestore IPPC* in Motta Sant'Anastasia.



1.3 Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

Art. 2 Durata e validità

2.1 Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino al 2018.

2.2 Alla scadenza, la validità del contratto potrà essere estesa subordinatamente alla espressa volontà delle Parti, che dovrà essere manifestata e formalizzata con successivo atto, escludendosi ogni forma di rinnovo tacito.

2.3 Eventuali ulteriori richieste al conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC* e autorizzazione dell'Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

2.4 L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata (a) alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2.5 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.


TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Verifica di conformità

3.1 L'Ato Ragusa S.p.A. in liquidazione, in quanto soggetto *Nuovo Produttore-Conferitore* dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal *Nuovo Produttore-Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime cadenze indicate al precedente comma 1.

Art.4 - Procedura di ammissione



4.1 L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alle tipologie di rifiuti non pericolosi conformi ai codici CER indicate nel D.R.S. n. 1362 del 23 dicembre 2009 pubblicato in G.U.R.S. n 17 del 9 aprile 2010 e ogni disposizione ivi contenuta. In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4.2 Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Nuovo Produttore-Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute al successivo art. 8, comma 5.

4.3 Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Nuovo Produttore-Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento.



4.4 Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni *Produttore iniziale*, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il *Gestore IPPC* negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.

Art. 5 - Accesso all'impianto

5.1 Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 16:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.

5.2 Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00

alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro

applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.

5.3 È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese

autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori

Ambientali.

5.4 L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso

all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC*

saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal *Nuovo Produttore-*

Conferitore.

5.5 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed

episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai

numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese

autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese

e/o code all'ingresso dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del

Gestore IPPC. Per tale evenienza il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinuncia sin da ora

ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza


6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente

contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive

competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto

previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di

sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.




6.2 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

6.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC*.

6.4 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal *Gestore IPPC*.

6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*.



Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale

7.1 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.


TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 - Condizioni economiche del servizio

8.1 Per il servizio di smaltimento eseguito dal *Gestore IPPC* il prezzo che sarà corrisposto dal *Produttore iniziale* per il conferimento in discarica dei rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovralli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 72,57/t. (settantadue/57) per ogni tonnellata, salvo conguaglio, Tributo Speciale € 6,24/t. (sei/24, come per legge, oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 6,41/t. oltre I.V.A. per legge.

8.2 Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. .

8.3 Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* comunicazione dell'eventuale modifica della tariffa autorizzata dagli Organi regionali competenti. Dal canto suo, il *Produttore iniziale* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., affinché venga assicurata la



integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione dell'Organo competente.

8.4 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 183, comma 2, e 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 *ss.mm.ii.*, l'accettazione integrale del presente contratto, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto, sulla base delle stime effettuate dal *Nuovo Produttore-Conferitore*, anche note al *Produttore Iniziale*, si quantifica presuntivamente in € _____/mese IVA compresa. In ogni caso l'adozione formale dell'impegno spesa da

parte del *Produttore iniziale* dovrà essere trasmessa tempestivamente al *Gestore IPPC*.

8.5 Con riferimento ai crediti maturati dalla *OIKOS s.p.a* al momento della sottoscrizione del presente contratto e che riguardano le obbligazioni sorte nella vigenza del precedente contratto sottoscritto in data.....fra le medesime parti, l'ATO

Ragusa S.p.a in liquidazione ed il Comune di _____ s'impegheranno ad estinguere solidalmente il debito con rate mensili a decorrere da _____ e con scadenza il _____. L'ATO ed il Comune di _____ dovranno intendersi obbligati in solido anche con riguardo ai debiti pregressi sopra citati.

La *OIKOS s.p.a.* si riserverà il diritto di sospendere le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del nuovo contratto per il caso di mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata del piano di rientro.

Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento


9.1 Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Produttore iniziale* fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del

Nuovo Produttore-Conferitore, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 *ss.mm.ii.*, secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n. 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n. 66/2014 *ss.mm.ii.* e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Produttore iniziale* si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le denominazione di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il *Gestore IPPC* indicherà in fattura.

9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Produttore iniziale* tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.


9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 *ss.mm.ii.* oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*. Il *Produttore iniziale* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013 e *ss.mm.ii.*, dal D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.* dalla L.R. n.9/2010 *ss.mm.ii.* e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti



della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

9.5 Qualora richiesto dal *Gestore IPPC*, il *Produttore iniziale* si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del *Produttore iniziale* che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del *Gestore IPPC*, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che *Gestore IPPC* sia tenuto a dare preavviso alcuno.

9.6 La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del *Produttore iniziale*, è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del *Gestore IPPC*. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il *Gestore IPPC* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o




istanza. Il Nuovo Produttore-Conferitore provvederà a trasmettere al Produttore iniziale con cadenza settimanale, la 4ª copia del formulario di identificazione (F.I.R.) con allegata bolla di pesatura.

9.7 Per le finalità di cui al presente contratto, il Produttore iniziale dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 5, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

Art. 10 Certificazione di credito

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Produttore iniziale ha l'obbligo di rilasciare, in favore del Gestore IPPC, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n 185/2008 *ss.mm.ii.* dal D.L. n 35/2013 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n 66/2014 *ss.mm.ii.* e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.



10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del Produttore iniziale troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 Impossibilità sopravvenuta

11.1 Nel caso in cui il Gestore IPPC non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente

il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteoclimatiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c. .

11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Produttore iniziale*, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

11.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* in materia di protezione dei dati personali, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

12.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dovranno tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.



12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.*).

Art. 13 - Obbligo di tracciabilità


13.1 Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 *ss.mm.ii.*, nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

13.2 Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

13.3 Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal *Produttore iniziale*. Sarà onere del *Produttore iniziale* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

Art. 14 - Registrazione del Contratto

14.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 30-1-19:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

Drago